

Foglio informativo

Indicazioni per l'accoglienza e l'inserimento di alunni con background migratorio

Iscrizione

I bambini e i ragazzi con background migratorio hanno il diritto e il dovere di iscriversi in una istituzione scolastica al momento del loro arrivo in Italia; ciò indipendentemente dalla regolarità della loro posizione, dalla competenza linguistica e dalle conoscenze pregresse nelle diverse discipline scolastiche (DPR n.394/1999, art.45).

Gli/le alunni/e le loro famiglie hanno libera scelta in merito al tipo di scuola e al luogo di frequenza. Nel Piano dell'Offerta Formativa il collegio docenti formula proposte riguardo all'accoglienza degli alunni con background migratorio, stabilisce i criteri di assegnazione alla classe, evitando la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri, e individua attività e iniziative per il loro inserimento.

L'iscrizione a una classe avviene- per i cittadini comunitari- in base alla carriera scolastica- per i cittadini extracomunitari- in base all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti, in accordo con la famiglia, deliberi l'iscrizione a una classe di un anno superiore o inferiore rispetto alla loro età. In questo caso va tenuto conto:

- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno/a;
- del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
- del titolo di studio eventualmente posseduto;
- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza.

La mancata conoscenza della lingua d'insegnamento non costituisce un motivo sufficiente per l'iscrizione a una classe inferiore (CM n.73/1994 e CM n.11/1995).

La scuola italiana adotta il modello integrativo, gli/le alunni/e con background migratorio vengono subito inseriti/e in una classe e non sono previste pre-classi (classi separate) per l'apprendimento della lingua d'insegnamento (CM del 26 luglio 1990, n. 205 e CM 2 marzo 1994, n.73).

Differenziazione e valutazione

Il Collegio Docenti definisce la differenziazione dei programmi e l'adozione di un piano di studi personalizzato per gli alunni con background migratorio; il Consiglio di Classe rileva la situazione di partenza in tutte le discipline, definisce gli obiettivi per le varie materie, individua le attività più efficaci per il loro raggiungimento e procede a una verifica periodica degli stessi. Queste misure dovranno essere inserite nel Piano Educativo Personalizzato previsto per l'alunno (DPR 394 del 31 agosto 1999, art.45/4). Nella scheda di valutazione non si farà riferimento all'adattamento dei programmi.

Le competenze acquisite dall'alunno/a, mediante interventi integrativi (laboratori linguistici) volti all'acquisizione delle lingue italiana e tedesca, devono confluire nella valutazione.

Considerato che il percorso di apprendimento varia da alunno ad alunno, il Piano Educativo Personalizzato può essere adottato anche per più anni scolastici.

In base alla normativa vigente, non è possibile sospendere la valutazione degli alunni con background migratorio; soltanto nel primo quadrimestre il Consiglio di Classe può deliberare e motivare per iscritto di non valutare in alcune discipline, mentre nel secondo quadrimestre dovrà essere espressa una valutazione per tutte le materie.

Per quanto riguarda l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, gli alunni con background migratorio non hanno diritto a prove differenziate, tuttavia nella valutazione finale la Commissione terrà conto della particolare situazione degli alunni (CM 28/15.03.2007).

Integrazione sociale e apprendimento interculturale

La L. n°40 del 06.03.1998 all'art. 36 prevede che le istituzioni scolastiche promuovano e favoriscano iniziative per l'integrazione sociale degli alunni con background migratorio e delle loro famiglie, nonché attività interculturali per tutti gli alunni.

La DGP n° 1482 del 07 maggio 2007, stabilisce che tali iniziative vengano promosse dai Centri Linguistici.

Per i bambini e per gli adolescenti con background migratorio e per le loro famiglie, l'inserimento nella comunità scolastica rappresenta anche un'opportunità di inserirsi attivamente nel contesto sociale. Il presupposto su cui si fonda l'inserimento sociale è il riconoscimento e la valorizzazione dell'eterogeneità culturale e personale di ogni individuo.

Educazione interculturale

L'educazione interculturale è rivolta a tutti gli attori della comunità scolastica e riguarda non solo gli aspetti cognitivi, ma anche quelli affettivi e relazionali.

La varietà di lingue e di culture presenti nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, favorisce l'educazione interculturale e consente di attuare iniziative e progetti in quest'ambito.

Mediazione Interculturale

La Circolare del MIUR n. 24 del 01/03/06, e le "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" prevedono che le scuole e le istituzioni educative possano avvalersi di mediatori linguistici e culturali.

I mediatori interculturali stabiliscono un contatto tra individui di lingue e culture diverse, permettono ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie di orientarsi nel sistema sociale e favoriscono un rapporto reciproco d'avvicinamento tra culture (D.G. P. nr.1482 del 07.05.2007).

L'intervento del mediatore interculturale interessa vari ambiti della vita scolastica e in particolare: il primo contatto con l'alunno e la sua famiglia, la comunicazione scuola- famiglia- insegnanti, la traduzione di documenti e moduli scolastici.

Il mediatore interculturale non sostituisce l'insegnante, ma collabora con lui in tutte le attività di tipo interculturale e interlinguistico; il suo intervento deve essere programmato da tutti gli attori della comunità scolastica, si devono fissare degli obiettivi e le attività svolte dovranno essere valutate.

Inoltre, il mediatore interculturale ha un ruolo importante nelle attività di mantenimento della lingua d'origine (L1).

Le scuole, anche in rete, e i Centri linguistici possono offrire attività rivolte al mantenimento della lingua d'origine.

L'educazione interculturale nel POF

Nel rispetto dell'autonomia, ogni istituto stabilisce nel POF i principi fondamentali dell'attività scolastica, tra questi l'educazione interculturale riveste particolare importanza.

Rientrano in questo ambito le iniziative volte “all’incentivazione e al sostegno degli apprendenti con background migratorio” (Am Schulprogramm arbeiten. Impulse und Hinweise; PI und Schulamt 2008, pag. 6).

Un secondo aspetto è rappresentato dall’educazione interculturale per tutti gli alunni e le alunne della scuola, si tratta di promuovere il confronto, il dialogo e il reciproco avvicinamento.

Nel POF, inoltre, il Collegio docenti stabilisce le modalità con cui approcciarsi in modo concreto alla eterogeneità sociale, etnica, culturale, linguistica e religiosa. Ogni istituto dovrebbe individuare un insegnante che ricopra la funzione di coordinatore per l’interculturale.

Nel POF dovrebbero essere presenti i seguenti aspetti:

- accoglienza/integrazione di bambini e giovani con background migratorio (ad es. criteri per l’assegnazione alla classe, protocollo d’accoglienza, prime misure per l’integrazione, impiego dei mediatori interculturali, ...);
- promozione linguistica (ad es. sostegno individuale, collaborazione in rete con altre classi e scuole, criteri per l’impiego di risorse interne ed esterne, criteri per l’elaborazione del Piano educativo personalizzato, ...);
- iniziative di educazione interculturale per tutti gli/le alunni/e dell’istituto (ad es. progetti interculturali, impiego di mediatori interculturali, ...);
- mantenimento della prima lingua (ad es. rilevazione dei dati relativi alle lingue presenti nella scuola, criteri e modalità per il mantenimento e potenziamento della prima lingua, materie facoltative obbligatorie e opzionali, crediti formativi, attività extrascolastiche, ...);
- collaborazione con altre istituzioni (Comuni, distretti socio-sanitari, associazioni, altre scuole, organizzazioni per emigranti, ...).

Normativa di riferimento

- **DPR 394/ 31.08.1999 art. 45/ 4**
“Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenze dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento...”
- **CM 24/ 1.03.2006/Anlage zum Ministerialrundsreiben: Leitlinien für die Aufnahme und Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund**
“Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l’attenzione ai percorsi personali degli alunni...” (L 53/ 03 art. 3)
„Per il consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell’anno scolastico – per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare - diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella ‘certificativa’ si prendono in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell’alunno....”
- **CM 28 / 15.03.2007**
6. Alunni con cittadinanza non italiana
Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana. Nelle linee guida predisposte da questo Ministero

e trasmesse con circolare n. 24 del 1 marzo 2006, nel rammentare che il superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è condizione assoluta per il prosieguo del corso di studi, si fornivano, in proposito, indicazioni per mettere in atto ogni misura di accompagnamento utile agli alunni stranieri per conseguire il titolo finale. Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte previste per l'esame di Stato e del colloquio pluridisciplinare, le Commissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni stranieri e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti che tenga conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta.